



ORIGINALE

# COMUNE DI CASTEGGIO

Provincia di Pavia

Codice Ente 26363

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **10** reg. delib.

del **04/04/2023**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2023 E DELLE RELATIVE SCADENZE**

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, addì **QUATTRO** del mese di **APRILE** alle ore **21:00** - nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di prima convocazione.

Risultano:

N. ordine		Presenti	Assenti	N. ordine		Presenti	Assenti
1.	<i>VIGO Lorenzo</i>	X		8.	<i>CHIODA VALERIA</i>	X	
2.	<i>MUSSI Andrea</i>	X		9.	<i>FRASCHINI ALESSANDRO</i>	X	
3.	<i>RAFFINETTI Anna</i>	X		10.	<i>LA COGNATA Giuliana</i>		X
4.	<i>GUERCI Milena</i>	X		11.	<i>SEGGIO Salvatore</i>	X	
5.	<i>PICCININI PAOLO</i>	X		12.	<i>SPANU VALENTINA</i>	X	
6.	<i>TAGLIANI Andrea</i>		X	13.	<i>POGGI STEFANO</i>	X	
7.	<i>DE PAOLI FABIANA</i>		X				

TOTALE 10 3

Partecipa il Segretario comunale **Roberto Bariani**

Il Sig. **PICCININI PAOLO** - **Presidente**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

**OGGETTO:** Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2023 e delle relative scadenze

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

**CONSIDERATO** che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

**PRESO ATTO** che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

**DATO ATTO** che, con deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

**ATTESO** che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

**CONSIDERATO** che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

**RILEVATO** che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

**PRESO ATTO** che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

**RILEVATO** che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

**CONSIDERATO** che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;

- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

**DATO ATTO** che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

**VERIFICATO** che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**EVIDENZIATO** che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "pay as you through" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

**EVIDENZIATO** che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

- il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
- il comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

**PRESO ATTO** che, in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti";

**VISTO**, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

**CONSIDERATO** che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

**RILEVATO** che ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del

suddetto D.R.P. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

**PRESO ATTO** che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle sole utenze domestiche;

**VERIFICATO** che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

**VERIFICATO** che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

**ATTESO** che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

**RILEVATO** che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

**CONSIDERATE** le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

**TENUTO CONTO** che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

**RILEVATO**, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

**DATO ATTO** che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

**RITENUTO**, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

**VERIFICATO**, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

**PRESO ATTO** che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve

superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

**CONSIDERATO** che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;

**PRESO ATTO** che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

**ATTESO** che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

**CONSIDERATO** anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

**VISTI** i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

**CONSIDERATO** che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

**RIBADITO** che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

**EVIDENZIATO** che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

**VERIFICATO** che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

**VISTO** il Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26/04/2022 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI ANNO 2022-2025"

**VISTA** la relazione tecnico – illustrativa predisposta dal Responsabile del servizio finanziario, di cui all'allegato A;

**RITENUTO** opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI e i relativi coefficienti da applicare per l'anno 2023, riportati nell'allegato "B" quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DATO ATTO** che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

**RITENUTO** opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2023, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

**CONSIDERATO** che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

**RITENUTO** necessario stabilire per l'anno 2023 il numero di rate e le relative scadenze come di seguito dettagliate

1^ Rata in acconto – 40%	15.05.2023
2^ Rata in acconto – 40 %	15.09.2023
Rata a saldo – 20%	05.12.2023
Versamento in un'unica soluzione	15.05.2023

**PRESO ATTO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

**VERIFICATO** che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

**ATTESO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**DATO ATTO** che con la conversione del decreto Milleproroghe (D.L. 228/2021), il legislatore ha posticipato il termine per l'approvazione del piano finanziario TARI e delle tariffe, sganciandolo definitivamente da quello di approvazione del bilancio di previsione; l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 228/2021, come convertito dalla Legge nr. 15 del 25/02/2022, testualmente recita: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno".

**RICHIAMATI** l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il Documento Unico di Programmazione periodo 2023-2025, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 28/12/2022, esecutivo;
- il Bilancio di Previsione 2023-2025 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 28/12/2022, esecutivo;

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

**VISTO** altresì il parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** il vigente Regolamento TARI, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 26/04/2022;

La discussione è integralmente riportata nell'allegata registrazione audio/video del punto posto all'ordine del giorno firmata digitalmente dal segretario comunale. Il verbalizzante attesta che il documento informatico allegato, contenente gli accadimenti oggetto di ripresa audio/video, occorsi alla sua vista e presenza, rappresenta e costituisce verbale della seduta a tutti gli effetti;

Visto l'esito della votazione legalmente espressa per alzata di mano:

Presenti n. 10

Favorevoli n. 7

Astenuti n.2 Seggio - Spanu

Contrari n. 1 Poggi

**DELIBERA**

1) che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di approvare per i motivi espressi in premessa le tariffe e i relativi coefficienti TARI da applicare per l'anno 2023, come indicate nell'allegato "B" al presente atto quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di stabilire per l'anno 2023 il numero di rate e le relative scadenze come di seguito dettagliate

1^ Rata in acconto – 40%	15.05.2023
2^ Rata in acconto – 40 %	15.09.2023
Rata a saldo – 20%	05.12.2023
Versamento in un'unica soluzione	15.05.2023

4) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;

5) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Successivamente con la seguente separata votazione espressa per alzata di mano:

Presenti n. 10

Favorevoli n. 7

Astenuti n.2 Seggio - Spanu

Contrari n. 1 Poggi

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4° D.Lgs. 267/2000

Letto e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
( PICCININI PAOLO)

**Il Segretario Comunale**  
(Roberto Bariani)

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

**COMUNE DI CASTEGGIO**  
**PROVINCIA DI PAVIA**

**TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2023**

**RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DETERMINAZIONE TARIFFE TARI –  
METODO NORMALIZZATO**

Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI si è basato sul “*metodo normalizzato*” di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158 successivamente integrato con il metodo MTR2 approvato dall’Autorità per la regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) con Delibera 03 agosto 2021 363/2021/R/rif. Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla norma partendo dai dati di costo, così come elaborati nel piano finanziario. I criteri che hanno guidato l’Amministrazione nel determinare le tariffe sono stati:

- a) la coerenza con il dettato normativo;
- b) un rapporto equo di suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche.

In particolare:

- la suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi del PEF 2023 ammontante a € 1.159.380,00 è stata fatta secondo i criteri contenuti nel MTR2 citato nella misura del 28,14 % in parte fissa (€ 326.252,00) e del 71,86 % in parte variabile (€ 833.128,00);
- la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata stabilita in base a criteri razionali, vale a dire:
  1. **costi fissi:** in assenza di dati certi disponibili, il riparto tra utenze domestiche 59,00% e utenze non domestiche 41,00%, è stato effettuato secondo i criteri contenuti nel DPR 158/99
  2. **costi variabili:** la suddivisione dei costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche (rispettivamente il 59,00% e il 41,00%) è stata effettuata basandosi sul medesimo criterio utilizzato per il riparto dei costi fissi.
- **coefficienti:** in assenza di dati disponibili misurati in loco del comune, sono stati utilizzati i coefficienti di produttività e di adattamento indicati dal DPR 158/1999, in linea generale entro i limiti minimi e massimi previsti dalle specifiche tabelle ad eccezione delle categorie di utenze non domestiche n. 11 – 12 - 22 - 23 - 24 - 27 - 31 – 32 - 33 e 34 di cui all’allegato B) della presente deliberazione per le quali si è usufruito della deroga prevista dall’art. 1 comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013.
- i coefficienti di produttività utilizzati sia per le utenze domestiche che per le non domestiche sono quelli definiti dal DPR n° 158/1999 per i comuni del Nord Italia con più di 5000 abitanti. Per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Ka e Kb) di produttività minimi sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa; per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd), sia per la quota fissa che per quella variabile, in misura diversa, rispetto alle varie categorie, al fine di evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere un’omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie. In particolare questa scelta viene fatta per le categorie che, ai sensi del DPR 158/99, subiscono comunque, pur con l’applicazione dei coefficienti minimi, gli aumenti maggiori.

Si riportano le tabelle dei coefficienti utilizzati:

<b>UTENZE DOMESTICHE</b>						
Componenti nucleo familiare	<b>Ka</b>			<b>Kb</b>		
	<b>&gt;5000 Abitanti</b>	prescelto	-	min	max	prescelto
Famiglie di 1 componente	0,80	0,80		0,60	1,00	0,60
Famiglie di 2 componenti	0,94	0,94		1,40	1,80	1,40
Famiglie di 3 componenti	1,05	1,05		1,80	2,30	1,80
Famiglie di 4 componenti	1,14	1,14		2,20	3,00	2,20
Famiglie di 5 componenti	1,23	1,23		2,90	3,60	2,90
Famiglie di 6 o più componenti	1,30	1,30		3,40	4,10	3,40
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0,80	0,80		0,60	1,00	0,60
Superfici domestiche accessorie	0,80	0,80		0,60	1,00	0,60

<b>UTENZE NON DOMESTICHE</b>						
Categorie > 5000 abitanti	<b>Kc (nord)</b>			<b>Kd (nord)</b>		
	min	max	prescelto	min	max	prescelto
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,67	0,54	3,28	5,50	4,39
Cinematografi e teatri	0,30	0,43	0,43	2,50	3,50	3,50
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60	0,60	4,20	4,90	4,90
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,88	0,88	6,25	7,21	7,21
Stabilimenti balneari	0,38	0,64	0,64	3,10	5,22	5,22
Esposizioni, autosaloni	0,34	0,51	0,51	2,82	4,22	4,22
Alberghi con ristorante	1,20	1,64	1,64	9,85	13,45	13,45
Alberghi senza ristorante	0,95	1,08	1,08	7,76	8,88	8,88
Case di cura e riposo	1,00	1,25	1,00	8,20	10,22	8,20
Ospedali	1,07	1,29	1,29	8,81	10,55	10,55
Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	1,52	1,94	8,78	12,45	15,88
Banche ed istituti di credito	0,55	0,61	0,92	4,50	5,03	7,55
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	1,41	1,41	8,15	11,55	11,55
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	1,80	1,46	9,08	14,78	11,93
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	0,83	0,83	4,92	6,81	6,81
Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78	1,78	8,90	14,58	14,58
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,48	1,09	8,95	12,12	8,95
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,03	0,93	6,76	8,48	7,62
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,41	1,09	8,95	11,55	8,95

Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	0,92	0,92	3,13	7,53	7,53
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	1,09	4,50	8,91	8,91
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	9,63	2,78	45,67	78,97	22,83
Mense, birrerie, amburgherie	4,85	7,63	3,39	39,78	62,55	27,84
Bar, caffè, pasticceria	3,96	6,29	2,77	32,44	51,55	22,70
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,76	2,02	16,55	22,67	16,55
Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	2,08	12,60	21,40	17,00
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	11,29	3,58	58,76	92,56	29,38
Ipermercati di generi misti	1,56	2,74	2,15	12,82	22,45	17,64
Banchi di mercato generi alimentari	3,50	6,92	2,60	28,70	56,78	21,37
Discoteche, night club	1,04	1,91	1,48	8,56	15,68	12,12
Centri di accoglienza	0,67	0,84	0,67	5,49	6,85	5,50
Agriturismo con ristorazione	0,84	0,94	0,84	6,89	9,41	6,89
B&B e agriturismo senza ristorazione	0,66	0,76	0,66	5,43	6,22	5,43
Attività agricole	0,51	0,60	0,60	4,20	4,90	4,90

Casteggio, li 28/02/2023

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Cristina De Filippi

**COMUNE DI CASTEGGIO  
Tariffe TARI - Tassa sui Rifiuti  
Anno 2023**

Utenze domestiche

Numero componenti	Ka	Quota fissa (€/mq/anno)	Kb	Quota variabile (€/anno)
0	0,80	€ 0,37898	0,60	€ 68,77109
1	0,80	€ 0,37898	0,60	€ 68,77109
2	0,94	€ 0,4453	1,40	€ 160,46589
3	1,05	€ 0,49741	1,80	€ 206,31328
4	1,14	€ 0,54004	2,20	€ 252,16068
5	1,23	€ 0,58268	2,90	€ 332,39362
6 o più	1,30	€ 0,61584	3,40	€ 389,70287

Utenze non domestiche

Categorie di attività		Kc	Quota fissa (€/mq/anno)	Kd	Quota variabile (€/mq/anno)
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,54	€ 0,61534	4,39	€ 1,56069
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,43	€ 0,48999	3,50	€ 1,24429
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	0,60	€ 0,68371	4,90	€ 1,742
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,88	€ 1,00278	7,21	€ 2,56323
5	STABILIMENTI BALNEARI	0,64	€ 0,72929	5,22	€ 1,85576
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,51	€ 0,58116	4,22	€ 1,50025
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,64	€ 1,86881	13,45	€ 4,78161
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,08	€ 1,23068	8,88	€ 3,15693
9	CASE DI CURA E RIPOSO	1,00	€ 1,13952	8,20	€ 2,91518
10	OSPEDALI	1,29	€ 1,46998	10,55	€ 3,75063
11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,94	€ 2,21067	15,88	€ 5,6455
12	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	0,92	€ 1,04836	7,55	€ 2,6841
13	NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI	1,41	€ 1,60672	11,55	€ 4,10614
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,46	€ 1,6637	11,93	€ 4,24123
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATERIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI ED OMBRELLI, ANTIQUARIATO	0,83	€ 0,9458	6,81	€ 2,42102
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,78	€ 2,02835	14,58	€ 5,18334
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	1,09	€ 1,24208	8,95	€ 3,18181
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	0,93	€ 1,05975	7,62	€ 2,70899
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,09	€ 1,24208	8,95	€ 3,18181
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,92	€ 1,04836	7,53	€ 2,67699
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,09	€ 1,24208	8,91	€ 3,16759
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	2,78	€ 3,16787	22,83	€ 8,11629
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	3,39	€ 3,86297	27,84	€ 9,8974
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	2,77	€ 3,15647	22,70	€ 8,07008
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	2,02	€ 2,30183	16,55	€ 5,88369
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,08	€ 2,3702	17,00	€ 6,04367
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	3,58	€ 4,07948	29,38	€ 10,44488
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	2,15	€ 2,44997	17,64	€ 6,2712
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	2,60	€ 2,96275	21,37	€ 7,59725
30	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	1,48	€ 1,68649	12,12	€ 4,30878
31	CENTRI DI ACCOGLIENZA	0,67	€ 0,76348	5,50	€ 1,95531
32	AGRITURISMO CON RISTORAZIONE	0,84	€ 0,9572	6,89	€ 2,44946
33	B&B E AGRITURISMO SENZA RISTORAZIONE	0,66	€ 0,75208	5,43	€ 1,93042
34	ATTIVITA' AGRICOLE	0,60	€ 0,68371	4,90	€ 1,742



## Comune di Casteggio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 28/02/2023

*OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2023 E DELLE RELATIVE SCADENZE*

Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO 2- GESTIONE RISORSE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, formula il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Casteggio li 15 marzo 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2-  
GESTIONE RISORSE

DE FILIPPI CRISTINA



## **Comune di Casteggio**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 28/02/2023

*OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2023 E DELLE RELATIVE SCADENZE*

Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO 2- GESTIONE RISORSE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, formula il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Casteggio li 15 marzo 2023

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO 2- GESTIONE RISORSE

DE FILIPPI CRISTINA

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate